

FAQ

CHE BELLA ESTATE! 2026-2027

Aggiornamento del 19/03/2026

- ✚ All'Articolo 1 viene riportato questo passaggio: "Ogni singolo ente proponente può presentare la propria candidatura per un solo progetto, in una sola sezione di candidatura (categoria A o B)". Quanto scritto è molto chiaro per quanto riguarda gli enti capofila, ma la domanda nello specifico è:
uno stesso ente può partecipare contemporaneamente all'Avviso sia come soggetto Partner nella categoria A per un progetto X e sia come capofila/proponente nella categoria B per un progetto Y?
- ✚ Ogni singolo ente proponente può presentare la propria candidatura per un solo progetto, in una sola sezione di candidatura (categoria A o B).
 - Con ente proponente si intende l'ente capofila? O anche la partecipazione in qualità di capofila su un progetto (cat. B) e come partner su un altro (cat. A) è vietata?

In riferimento a quanto previsto dall'Articolo 1 dell'Avviso, si precisa che il vincolo secondo cui "ogni singolo ente proponente può presentare la propria candidatura per un solo progetto, in una sola sezione di candidatura (categoria A o B)" si applica esclusivamente al ruolo di ente proponente.

Non sono previsti vincoli in merito alla partecipazione in qualità di partner/collaboratori.

Pertanto, uno stesso ente può partecipare all'Avviso:

- come proponente in un solo progetto, in una sola categoria (A oppure B);
 - contemporaneamente come partner/collaboratore in uno o più progetti, anche afferenti a una diversa categoria.
- ✚ Vorremmo presentare un progetto di cui alcuni eventi verranno presentati nel bando Circostrizioni che Spettacolo della Città di Torino e alcuni nel bando Ministeriale Triennale Programmazione di attività concertiste e corali. Entrambi i bandi accingono a fondi messi a disposizione dal Ministero della Cultura. Ci chiedevamo quindi se questi eventi che si svolgeranno in aree verdi della Città di Torino risulterebbero compatibili con il bando Che Bella Estate.

I 10 eventi sono da considerarsi in un'estate sola oppure sono da considerarsi nell'arco dei due anni? Lo stesso dubbio riguarda all'importo del finanziamento, i 10.000€ sono da considerarsi per un anno solo o per tutti e due?

Il contributo di 10.000 euro, per i progetti candidati alla cat.B (ed eventualmente di 54.000 euro per i progetti candidati alla cat.A) è da considerarsi annuo. Il contributo sarà quindi erogato nella stessa misura, nel 2026 e nel 2027.

Stessa cosa vale dunque per la programmazione di un minimo di 10 giornate di attività anche non consecutive, che sono da considerarsi annue. Il progetto deve rispettare il minimo richiesto sia nell'estate 2026 che nell'estate 2027.

Per quanto riguarda invece gli eventi compatibili con il bando "Che Bella Estate!", possono essere ammessi solo quelli presentati nel bando Ministeriale Triennale *Programmazione di attività concertiste e corali* e non quelli presentati nel bando *Circoscrizioni che Spettacolo* della Città di Torino, in quanto attività sostenute dalla Città stessa.

✚ Nel caso in cui un progetto sia finanziato tramite l'avviso pubblico "ImpatTO" promosso dalla Città di Torino e finanziato con fondi PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027, costituisce ostacolo alla partecipazione a CHE BELLA ESTATE? La presenza del precedente finanziamento può costituire motivo di esclusione dalla partecipazione al bando?

La presenza di un finanziamento già attivo su un diverso progetto e su un distinto avviso pubblico, non costituisce causa di esclusione dalla partecipazione al bando "CHE BELLA ESTATE! 2026-2027".

Resta fermo quanto previsto dall'Avviso, ai sensi del quale non potranno essere candidati alla presente procedura progetti e attività già sostenuti dalla Città di Torino e dalla Fondazione per la Cultura.

Ne consegue che il progetto eventualmente candidato a "CHE BELLA ESTATE! 2026-2027" dovrà essere diverso, autonomo e non coincidente rispetto a quello finanziato nell'ambito dell'Avviso "ImpatTO" (PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027 - Progetto TO4.4.11.2.A), con attività e spese chiaramente distinte, nel rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento, con riferimento alle medesime spese ammissibili.

✚ Nel rispetto della normativa e del divieto del doppio finanziamento, al fine anche della corretta progettazione nel Bando "Che Bella Estate" è possibile inserire nella quota di cofinanziamento di "Che Bella Estate", eventi finanziati nei Bandi "La cultura dietro l'angolo" (Fond. Per La Cultura) e PN Metro - Bando ImpatTO: contributi a sostegno dell'attivazione di spazi di comunità(Città di Torino)?

E' ammissibile valorizzare ad esempio gli appuntamenti del cartellone di Cultura dietro l'angolo nel palinsesto della progettazione: es. eventi aperti (come unione musicale, Centro Scienza con tracciamento passaggi) o eventi ad hoc per i beneficiari di Cultura dietro l'angolo in orario preserale (ore 19,30) per facilitare la partecipazione del pubblico anziano?

Come indicato nell'Avviso, non potranno essere candidati alla presente procedura progetti e attività già sostenuti dalla Città di Torino e dalla Fondazione per la Cultura.

Ne consegue che il progetto eventualmente candidato a "CHE BELLA ESTATE! 2026-2027" dovrà essere diverso, autonomo e non coincidente rispetto a quello finanziato nell'ambito dell'Avviso "ImpatTO" (PN METRO) e dell'Avviso "La Cultura dietro l'angolo", con attività e spese chiaramente distinte, nel rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento, con riferimento alle medesime spese ammissibili.

A livello di comunicazione sarà possibile eventualmente immaginare un manifesto che unisca tutte le attività programmate, rispettando le indicazioni previste dal bando "Che Bella Estate!" e dando evidenza del programma di riferimento accanto ad ogni singolo evento.

✚ È elegibile che diversi enti presentino diverse proposte progettuali che interverrebbero nel medesimo spazio?

L'Avviso non prevede un divieto alla presentazione di proposte progettuali da parte di soggetti diversi che insistano sul medesimo spazio.

Pertanto, è ammissibile la candidatura di distinte proposte progettuali, presentate da enti differenti, che prevedano interventi nel medesimo luogo, fermo restando che ciascun progetto dovrà essere autonomo e coerente con le finalità dell'Avviso.

Resta inteso che, in sede di valutazione, sarà verificata la compatibilità logistica e organizzativa delle proposte eventualmente insistenti sul medesimo spazio. Inoltre, come indicato all'Articolo 5 - Valutazione delle proposte progettuali - "Qualora due o più progetti insistano sulla medesima area e siano valutati incompatibili tra loro, sarà data precedenza al progetto che avrà ottenuto il punteggio più alto come risultante dalla graduatoria."

✚ confermate che a differenza degli scorsi anni NON è previsto un MODULO specifico da far compilare ai soggetti partner?
Eventuali PARTNER vanno indicati solo ed esclusivamente al punto 3 della Scheda progetto alla voce: "• Descrizione della collaborazione in rete con soggetti pubblici e privati del territorio, enti e associazioni"

Corretto, diversamente dagli scorsi anni NON è previsto un modulo specifico da compilare. Le collaborazioni devono pertanto essere indicate all'interno dell'All. 2 - Scheda progetto, al punto 3 "Descrizione della collaborazione in rete con soggetti pubblici e privati del territorio, enti e associazioni", come da voi correttamente riportato.

- ✚ Nel caso si volesse programmare delle attività culturali presso la Cascina Roccafranca che è a tutti gli effetti un soggetto partecipato/controllato da Città di Torino: in questo caso decade ovviamente la possibilità da parte di Cascina di aderire in qualità di partner. Per rispettare l'Avviso basterà quindi presentare in fase di domanda un accordo specifico tra l'AMNC e la Fondazione Cascina Roccafranca corredato dal progetto tecnico dettagliato anche per la Casa del quartiere di Mirafiori nord, corretto?

L'Avviso esplicita "valorizzare progetti realizzati in spazi aperti e aree verdi periferiche, anche sottoutilizzate, con particolare riferimento a spazi di proprietà comunale, anche ove concessi a soggetti terzi". In questo caso sarà pertanto sufficiente allegare una lettera di intenti da parte della Cascina Roccafranca che attesti la disponibilità a ospitare eventi e attività nell'ambito del progetto.

- ✚ Il trasporto del materiale per manifestazioni concesso in uso dalla Città, che resta a carico del soggetto organizzatore, si può gestire in autonomia?

Sì, dopo opportuno contatto e verifica con l'ufficio competente, il trasporto può essere gestito in autonomia dall'ente richiedente.

- ✚ Esiste una premialità per la presentazione di un partenariato concentrato in una sola zona della Città o meglio che i partner siano diffusi sul territorio?

Non ci sono specifiche premialità legate alla localizzazione degli enti con cui si intendono avviare collaborazioni.

- ✚ Risulta importante offrire un'offerta variegata anche a diversi target?

Sì, come specificato nella tabella dei criteri di valutazione, in particolare al punto 3 - Modalità di coinvolgimento del territorio, collaborazioni, efficacia dell'intervento/attività nei confronti del territorio.

- ✚ Partecipazione del partner profit: è ritenuta ammissibile la partecipazione di un partner di natura commerciale per lo svolgimento di alcune funzioni come gestione tecnica audio, logistica e somministrazione, fermo restando che il Soggetto Proponente rimane un ente senza scopo di lucro?
- ✚ Inquadramento nel budget: i costi di personale del soggetto profit incaricato delle funzioni (gestione tecnica audio, logistica e somministrazione) a carico del soggetto profit stesso, possono rientrare

nel budget di progetto come voce di cofinanziamento (come risorse proprie o in altra voce di entrata nell'allegato 3), fermo restando che il soggetto profit non sarà beneficiario del contributo di Fondazione per la Cultura?



Ai sensi dell'art. 1 dell'Avviso, i soggetti ammissibili (sia come proponenti sia come eventuali collaboratori) devono essere enti giuridicamente costituiti di natura privata senza finalità di lucro (associazioni, enti del terzo settore o altri soggetti non profit), iscritti al Registro Comunale delle Associazioni della Città di Torino o, in alternativa, al RUNTS o ad altri registri regionali/nazionali previsti in base alla natura giuridica.

Si ricorda che il beneficiario economico individuato con il presente Avviso è esclusivamente il soggetto proponente, che deve necessariamente avere natura non profit.

Nel caso descritto, il soggetto di natura commerciale che svolgerebbe attività quali gestione tecnica audio, logistica/presidio dell'area e somministrazione di alimenti e bevande non può essere configurato come collaboratore/partner di progetto, bensì come fornitore di servizi.

Pertanto: la partecipazione di un soggetto profit è ammissibile esclusivamente in qualità di fornitore/incaricato per specifiche prestazioni operative; tale soggetto non può essere incluso tra i collaboratori.

Con riferimento al budget, i costi relativi a tali attività, se sostenuti dal soggetto proponente, potranno essere rendicontati secondo le modalità previste dall'Avviso per l'acquisizione di beni e servizi.

-  Qualora il soggetto profit, fornitore di servizi, svolga le funzioni assegnate gratuitamente, è possibile quantificarle come cofinanziamento?
-  Per quanto riguarda invece i soggetti no profit partner del proponente, sono ammissibili spese ad essi intestate o tutto il budget deve essere rendicontato con pezze giustificative intestate unicamente al proponente?

Come specificato all'articolo 2 dell'Avviso le spese in kind non sono ammissibili; come specificato all'articolo 1 il beneficiario economico individuato con il presente Avviso è esclusivamente il soggetto proponente, ne deriva che le spese dovranno essere intestate soltanto al soggetto proponente.